CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0001214 - Uscita - 05/03/2024 - 12:44

Deliberazione n. 121/2024/PRSE/Oppeano (VR)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 24 gennaio2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario - relatore
Emanuele MIO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000121 - 05/03/2024 - 11:40

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2021/2023, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 14/2023/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 2/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Chiara Bassolino;

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Oppeano (VR) dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2021-2023, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.Lgs. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2021, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

	RENDICONTO 2021
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	**1.503.320,69**
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	**1.463.042,57**
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	**1.421.042,57**
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	93.816,04
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	93.816,04
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	93.816,04
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	**1.597.136,73**
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	**1.556.858,61**
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	**1.514.858,61**

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2021
Fondo cassa	5.713.809,60
Residui attivi	4.497.284,06
Residui passivi	5.432.938,98
FPV	815.293,02
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	**3.962.861,66**
Totale accantonamenti	1.063.279,17
Di cui: FCDE	*780.787,07*
Totale parte vincolata (*)	238.434,26
Totale parte destinata agli investimenti	361.997,90
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2021 (*)	**2.299.150,33**

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2021 Accertamenti (c)	**Rendiconto 2021 Riscossioni (d)**	**% (c/d)**
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	590.813,33	151.589,42	25,66%
Tit.1 competenza	5.021.631,69	4.621.260,93	92,03%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	678.980,87	392.480,72	57,80%
Tit.3 competenza	1.055.249,91	723.766,53	68,59%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2021
Fondo cassa finale	5.713.809,60
Cassa vincolata	0,00
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	0,00
di cui non restituita	
Tempestività dei pagamenti	-14,70

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2021
Debito complessivo a fine esercizio	5.229.365,87

2. Con riferimento all'esercizio 2020, il Comune di Oppeano era stato destinatario della deliberazione n. 125/2023/PRSP.

3. Il controllo in merito alla suddetta situazione finanziaria del Comune ha richiesto specifico approfondimento istruttorio (prot. n.12300 dell'11/12/2023), riscontrato dall'Ente e dall'organo di revisione con nota acquisita al prot. n. 12533 del 28/12/2023.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*" - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. *e),* del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Oppeano si rilevano i seguenti profili.

1. Dall'esame della documentazione in atti è stata rilevata la mancata valorizzazione dei FPV, sia di parte corrente che di parte capitale.

La Sezione, nel prendere atto che l'Ente in risposta a nota istruttoria ha affermato che "*l'Ente provvede, in occasione dell'annuale riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi effettuato in un'unica annualità, alla determinazione dei FPV. In sede di predisposizione del bilancio di previsione si è tenuto conto dei cronoprogrammi di spesa e dell'esigibilità*", richiama l'attenzione sulla necessità di determinare correttamente il FPV, sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste al punto 5.4 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e nei relativi esempi. Richiama altresì l'attenzione dell'Ente sulle previsioni di cui al precedente punto 5.3.1 secondo cui "*le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare*".

Si segnala, infine, che la non corretta determinazione del FPV - al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio - determina la violazione del principio di veridicità, tenuto conto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e che, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016).

2. Dall'analisi della documentazione in atti è altresì emerso che il tasso di riscossione delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria, in conto competenza, è pari al 23,09% e in conto residui è pari al 15,61%; per quanto riguarda le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, i tassi di riscossione sono, rispettivamente, pari al 28,77%, in conto competenza, e al 34, 43% in conto residui.

In risposta a nota istruttoria, in merito alle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria, l'Ente ha affermato: "*si conferma il costante monitoraggio in merito all'esigibilità del residuo della competenza e si rendiconta la situazione ad oggi:*
accertamenti nell'anno 2021 per Euro 496.743,52
riscossioni (95,67%) Euro 475.234,53
La rendicontazione delle somme rimaste a residui ad oggi risulta essere:
residui Euro 446.331,12
riscossioni Euro 114.815,84

Per la differenza di € 331.515,28, a molti contribuenti morosi, considerata la situazione di disagiate condizioni economiche e di temporanea circostanza di obiettiva difficoltà di pagare in un'unica soluzione, è stata concessa la possibilità di rateizzare quanto dovuto.

L'Ente continua comunque al perseguimento di realizzo dei propri crediti, adottando, nelle tempistiche consentite dalla legge, tutte le azioni opportune e necessarie".

Per quanto riguarda le entrate derivanti dai proventi dei beni dell'Ente è stato precisato che "*la verifica sul realizzo complessivo delle somme rimaste a residui risulta essere, ad oggi:*
residui al 31/12/2021 Euro 332.770.75
riscossioni (43,18%) Euro 143.692,18

Rimane costante la vigilanza e il monitoraggio dell'Ente per il recupero delle somme rimaste ancora da riscuotere".

Inoltre, in merito alla gestione dei residui, dall'esame dei dati contenuti nella banca dati delle Amministrazioni Pubbliche sono emerse:

- una bassa percentuale di riscossione delle entrate afferenti al titolo I, pari al 25,66% e una percentuale di riscossione non efficiente per le entrate afferenti al titolo III, pari al 57,80%;

- l'eliminazione di residui attivi per complessivi € 286.722,45 dei quali € 268.270,36 afferenti al titolo I (pari al 31% dei residui attivi al 01/01/2021).

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che "*ad oggi la percentuale di riscossione afferente al titolo I risulta essere del 53%. La differenza ancora da incassare è relativa principalmente ad accertamenti Imu, per i quali è stato affidato il servizio a ditta esterna con attento controllo da parte dell'Amministrazione comunale per il realizzo dei crediti.*

I residui eliminati del titolo I sono relativi sostanzialmente all'annullamento dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate (Tarsu, Tia, Ici) come disposto da D.L. 22 marzo 2021 n. 41, e da cancellazione accertamenti Ici a seguito sentenza, a livello urbanistico, del Consiglio di Stato. La percentuale di riscossione del titolo III rimane, ad oggi, invariata, e correlata essenzialmente alle sanzioni del codice della strada, rimaste in parte ancora da riscuotere ma monitorate costantemente".

La Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di un attento monitoraggio sulla riscossione delle entrate citate e sulla necessità di porre in essere ogni più opportuna azione al fine di evitare la prescrizione dei crediti.

3. Il rendiconto è stato approvato con dcc n. 28 del 01/06/2022, oltre, dunque, il termine previsto dall'art. 227, co. 2, del d.lgs. 267/2000.

La Sezione raccomanda all'Ente l'adozione di misure organizzative che consentano il rispetto dei termini di legge.

4. Dall'esame del Questionario si rileva l'assenza di cassa vincolata al 31/12/2021.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che "*nel confermare l'assenza di cassa vincolata, si evidenzia che l'ente è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata, per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere*".

La Sezione, nel prendere atto di quanto comunicato dall'Ente, ritiene opportuno evidenziare l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedimentali; pone, altresì, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si vedano anche le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR e da ultimo Sezione delle autonomie n. 17/2023/QMIG). Inoltre, si rammenta che l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, "gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti". Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2021/2023 e al rendiconto 2021 del Comune di Oppeano (VR):

- richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili;

- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate afferenti ai titoli I e III e, in particolare, delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria e dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;

- rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2021.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Oppeano (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2024.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
f.to digitalmente Chiara Bassolino	f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 5 marzo 2024.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini